




Direzione regionale



ELABORATO	N°	DATA	VERSIONE
DIP	5	OTTOBRE 2010	REV. 4.1
REDATTO DA	INCARICO		
Dott.Ing. G. Langella	Determinazione Direttore Generale n.167 / 2009		



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Consulenza Professionale
Tecnico Edilizia
Coordinamento Piano
per la sicurezza sismica

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Direzione regionale INPDAP (nel seguito denominato Committente) con sede in
Via/Piazza, n.(C.F.), legalmente rappresentato da
nella qualità di nat. a il affida a
..... (nel seguito denominato Professionista) (C.F. – P.IVA
.....), nat. a il, residente in Via/Piazza
....., n., iscritto all'albo professionale della provincia dial n.
.....; l'incarico per l'effettuazione delle verifiche tecniche sull'immobile ubicato in Via/Piazza
....., n., di proprietà, compreso nel *Primo Programma di attuazione del Piano per
la valutazione della sicurezza sismica degli edifici in cui sono ubicate Sedi e/o altre attività istituzionali dell'INPDAP
ubicate nelle zone a maggior rischio sismico*

Più precisamente l'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali finalizzate alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale, mediante rilievi, campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche, analisi e progettazioni strutturali, della costruzione sopra individuata. Le attività, da effettuarsi in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, con particolare riferimento al Decreto ministeriale 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, dovranno altresì essere condotte secondo le *Linee guida e indicazioni tecniche generali*, allegate al presente disciplinare da intendersi qui integralmente riportate, al fine di garantire l'omogeneità e la efficacia delle verifiche tecniche.

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'incarico, consistente in verifiche tecniche, anche di tipo non convenzionale, prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni:

2.1 - Redazione di “Relazione metodologica” - contenente l'individuazione dell'organismo strutturale e le fasi attuative delle verifiche tecniche e di sicurezza sismica, comprendendo in particolare:

- a) la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica, nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di indagine, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale;
- b) l'ipotesi preliminare e sommaria dell'indicazione e della definizione delle campagne di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione;
- c) le modellazioni numeriche, la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione dei livelli di sicurezza, nonché, la definizione dei valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Claudio Mirti



La “relazione metodologica” dovrà inoltre evidenziare, laddove necessari e/o opportuni, l’esigenza di rilievi, di saggi e di indagini geologiche che dovranno essere svolti da geologi abilitati, al cui affidamento provvederà il professionista incaricato, senza alcun onere aggiuntivo per l’INPDAP.

Dovranno essere descritte, anche in senso temporale, le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni delle azioni di progetto previste dalla normativa, seguendo lo schema per Fasi di cui a paragrafo successivo.

Nella “relazione metodologica” verranno evidenziate circostanze particolari che incidano sulla scelta della classe d’uso, del livello di Conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza, del periodo di riferimento ed ogni altro elemento che abbia rilievo sull’input sismico.

A seguito dell’andamento delle attività e dei risultati che si otterranno, quanto preliminarmente previsto nella “Relazione metodologica”, potrà e dovrà essere modificato solo con le modalità e nei casi previsti nei successivi articoli e nelle Istruzioni tecniche generali allegate.

Le attività indispensabili che dovranno essere svolte dal Professionista prima della redazione della “relazione metodologica” sono:

- esame della documentazione disponibile messa a disposizione dall’Istituto e recupero, presso i vari enti (Comune, Enti Regionali- ex Genio Civile, Prefettura, etc.) della documentazione progettuale mancante, se esistente;
- identificazione della normativa vigente all’epoca della costruzione
- sopralluoghi volti alla identificazione della struttura in fondazione ed in elevazione;
- individuazione delle vulnerabilità non quantificabili numericamente.

2.2 - Attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica e redazione del documento di valutazione dei livelli di rischio: in conformità alle previsioni procedurali ed alla tempistica individuata nella Relazione metodologica, la fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, sarà articolata, sostanzialmente, nelle Fasi di seguito riportate.

2.2.1 - FASE A - Raccolta dati.

Sulla scorta delle informazioni già acquisite in sede di redazione della Relazione metodologica e in conformità alle Indicazioni tecniche generali allegate, saranno effettuate tutte le attività connesse all’acquisizione degli atti e dei documenti necessari per la ricostruzione storico-strutturale del manufatto oggetto di indagine (presso Enti Pubblici e non), al esecuzione del rilievo strutturale di dettaglio, alla realizzazione di saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, secondo tipologie di prova e livello di dettaglio conformi alle norme vigenti, ivi comprese le indagini di carattere geologico. Le prove sui materiali dovranno essere effettuate da laboratori ufficiali o in possesso della autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.59 del D.P.R. n.380/2001, al cui affidamento provvederà il professionista incaricato, senza alcun onere aggiuntivo per l’INPDAP.

Il Professionista potrà avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere specialistico, (da non intendersi subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.163/06, come previsto dal comma 3 dell’art.91 del medesimo D.Lgs.) che si intendono fin d’ora approvate, al fine di garantire il migliore e più qualificato risultato delle prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico della committenza.



2.2.2 – FASE B – Prima elaborazione dei dati raccolti.

Sulla scorta dei dati raccolti e degli esiti delle prove diagnostiche, delle *Indicazioni tecniche generali* allegate al presente disciplinare, nonché altre eventuali indicazioni che verranno prescritte dall'Istituto, dovranno essere effettuate una serie di elaborazioni (analisi strutturali e modellazioni numeriche), preliminarmente per verificare, con carichi accidentali rivalutati in base all'attuale destinazione d'uso, la conformità alla normativa vigente all'epoca della costruzione, quindi per indagare e quantificare, con le azioni e le metodologie previste dalle Norme Tecniche attualmente vigenti, il rischio sismico di ciascuna struttura, valutando, tra l'altro i valori di accelerazione al suolo in grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale/ collasso globale, evidenziando gli elementi che possono entrare in crisi al crescere dell'accelerazione, nonché i periodi di ritorno.

Viene quindi richiesto di determinare i valori di accelerazione al suolo (PGA_C) e di periodo di ritorno (T_{RC}) corrispondenti al raggiungimento dei diversi stati limite. Dovranno essere quantificati due tipi di indicatori di rischio: il primo dato dal rapporto fra capacità e domanda in termini di PGA ed il secondo espresso dall'analogo rapporto fra i periodi di ritorno dell'azione sismica.

Il professionista dovrà effettuare una Valutazione (tecnica) della sicurezza per stabilire se: l'uso della costruzione possa continuare senza interventi; l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso); sia necessario o opportuno procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

2.2.3 – FASE C – Individuazione interventi e nuove elaborazioni.

Sulla scorta dei risultati delle analisi di cui alla Fase B, dovrà essere effettuata una scelta motivata delle possibili tecniche di intervento strutturale necessarie alla mitigazione delle principali vulnerabilità (interventi di **adeguamento** atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC vigenti; interventi di **miglioramento** atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC vigenti; **riparazioni o interventi locali** che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti).

Gli interventi dovranno essere progettati e dimensionati ad un livello di dettaglio tale da consentire sia nuove verifiche numeriche della struttura, su modello che tenga conto degli interventi proposti (almeno due alternative con indicazione dei relativi costi/benefici) con determinazione dei nuovi livelli di azione sismica per i quali vengono attivati meccanismi di collasso locale o globale, sia la definizione dei costi in maniera da consentire le scelte dei provvedimenti più idonei, la eventuale programmazione e l'appalto integrato per l'esecuzione degli interventi, senza dover ricorrere all'affidamento di ulteriori incarichi di progettazione per l'effettuazione di calcoli strutturali (v. pure art.13 – Assicurazione).

2.2.4 - FASE D - Sintesi dei risultati.

Le risultanze della fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere compendiate in un apposito documento consuntivo contenente: il rilievo strutturale, le caratteristiche strutturali tipologiche dell'edificio, con indicazione delle modifiche più significative apportate nel tempo; la procedura di calcolo utilizzata per la modellazione dei corpi strutturali; l'elenco delle prove distruttive e non distruttive effettuate con i risultati ed il nome del laboratorio; le tavole contenenti la localizzazione e le foto delle prove; l'interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della struttura in presenza dell'azione sismica di riferimento ed indicazione degli elementi più vulnerabili; gli indicatori di rischio senza interventi; l'indicazione degli eventuali interventi di consolidamento necessari e stima dei costi; i risultati delle nuove elaborazioni numeriche con l'indicazione dei nuovi periodi di ritorno dell'azione sismica per i



diversi stati limite e dei nuovi indicatori di rischio. Dovranno inoltre essere correttamente e completamente redatte le Schede di sintesi e di vulnerabilità indicate nelle Linee guida.

Art. 3 - Obblighi legali

1. Il professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949 n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; inoltre egli è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il professionista incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva con la Cassa previdenziale di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____.

Art. 4 - Personalità della prestazione

1. In rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, il professionista incaricato dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art.91 comma 3 del D.lgs 163/06 o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell'articolo 2232 del codice civile.

2. Il Professionista potrà avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere specialistico, (da non intendersi subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.163/06, come previsto dal comma 3 dell'art.91 del medesimo D.Lgs.) che si intendono fin d'ora approvate, al fine di garantire il migliore e più qualificato risultato delle prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico della committenza.

3. Resta inteso che l'utilizzo di collaboratori sarà regolato mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista incaricato e gli interessati, le cui competenze giuridiche ed economiche saranno a totale carico e spese del medesimo. Il committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato

4. Salvo i diritti derivanti dalla responsabilità in solido, civile e penale, l'INPDAP è da ritenersi assolutamente estranea agli eventuali rapporti che il Professionista abbia stabilito, o possa stabilire, con altri professionisti per l'esecuzione dell'incarico.

5. Le prove sui materiali dovranno essere effettuate da laboratori ufficiali o in possesso della autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n.380/2001, al cui affidamento provvederà il professionista incaricato, senza alcun onere aggiuntivo per l'INPDAP.

6. E' fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. In caso di contravvenzione la cessione è nulla.



Art. 5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1. L'importo dell'incarico di cui al presente disciplinare risulta di euro..... (iva e cassa di previdenza inclusi). L'importo indicato, non essendo la prestazione di tipo convenzionale, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (incluse quelle relative alla redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente), delle spese relative al geologo, di contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico. Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'INPDAP a qualunque titolo per le prestazioni di cui al presente incarico professionale .

2. Si specifica che, i rilievi e le elaborazioni relativi alla componente geologica dovranno necessariamente essere svolti da geologi abilitati; i relativi oneri economici saranno ricompresi nella somma assegnata per lo svolgimento delle verifiche tecniche indicata nel primo capoverso del presente articolo.

Art. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO – RITARDI E PENALI

1. Il Professionista è tenuto a presentare all'INPDAP di la perizia tecnica di cui al precedente punto 2.1), in originale e due copie, entro **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente disciplinare .

2. L'incarico dovrà definitivamente concludersi, mediante la consegna dei documenti di valutazione del livello di rischio di cui al precedente punto 2.2) e quant'altro richiesto al medesimo punto 2.2, in originale e due copie cartacee e una copia su supporto informatico, regolarmente firmate e timbrate, entro il tempo dichiarato dalla ditta in sede di offerta economica, pari a giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla stessa data di cui al comma precedente (dalla data di stipula del presente disciplinare) .

3. Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza finale di espletamento dell'incarico, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dall'INPDAP , sarà applicata una penale pari, per ogni giorno di ritardo, allo 0,2% dell'importo dell'incarico al netto di IVA, da trattarsi sulla liquidazione del compenso. Per ritardi eccedenti i 60 giorni, l'INPDAP resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente all'opera eventualmente svolta. Le penali non possono comunque superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

Art. 7 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. L'Istituto si impegna a:
- fornire al professionista, esclusivamente le piante dei vari piani dei fabbricati oggetto di verifica sismica, pertanto la mancata consegna di ulteriore documentazione non potrà costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.
 - fornire al professionista la necessaria assistenza di natura logistica ed organizzativa, coerentemente con le esigenze di garantire l'erogazione dei servizi istituzionali, per l'esecuzione dei saggi e delle indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, nelle localizzazioni e modalità dal professionista stesso determinate;



- provvedere al ripristino estetico (rasature, tinteggiature, rivestimenti, ecc.) delle superfici interessate da saggi e/o indagini, mentre il ripristino "strutturale", fino al rustico, intonaci e massetti compresi, di fori e quant'altro necessario, sarà a carico del professionista.
2. Il professionista si impegna a:
- a) eseguire a sue spese, ed eventualmente estrarne copia, tutte le ricerche relative all'acquisizione della documentazione di cui all'art. 2 punto 2.1;
 - b) far eseguire a sue spese le prove sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate esclusivamente da laboratori ufficiali o in possesso della autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n.380/2001.
 - c) provvedere subito dopo l'esecuzione di saggi ed indagini al ripristino a regola d'arte e con materiali idonei, fino al rustico, di calcestruzzo, murature, intonaci e massetti, ecc. interessati;
 - d) produrre un numero minimo di 3 copie cartacee di ogni elaborato definitivo, oltre a tutte le copie cartacee necessarie per l'ottenimento, da parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni, pareri e approvazioni, tutte già retribuite con il compenso qui stabilito. Inoltre a produrre un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente le ulteriori copie possono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.);
 - e) a produrre n. 3 copie cartacee degli elaborati grafici inerenti l'attività di rilievo dei manufatti, già retribuite con il compenso qui stabilito;
 - f) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi per ogni elaborato tecnico di cui alla lettera a) ed b) anche una copia su supporto magnetico CD ROM già retribuite con il compenso qui stabilito. I files dovranno essere unici per ogni documento oltre che non protetti, copiabili ed in formato informatico standardizzato tipo .doc o .rtf. Le planimetrie dovranno essere in formato .dxf o .dwg AUTOCAD 2004 compatibile e correlati dai files di plottaggio. Di ogni fascicolo o tavola progettuale dovrà anche essere prodotto un file in formato .pdf. La consegna degli elaborati in formato elettronico è una condizione imprescindibile per il pagamento dell'onorario relativo alla prestazione cui si riferiscono.
 - g) a produrre, per quanto riguarda la progettazione degli interventi di adeguamento, i documenti per la richiesta dei pareri di conformità previsti nel numero di copie e formato secondo quanto riportato ai punti del presente articolo già retribuite con il compenso qui stabilito
 - h) adeguare e/o modificare tutti gli elaborati prodotti, sulla base di indicazioni fornite, in sede di verifica della conformità degli elaborati tecnici da parte di Enti sovra ordinati e/o Ministero della Salute e/o Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile.
 - i) affidare l'incarico di esecuzione delle indagini relative alla componente geologica a geologo abilitato, secondo la vigente normativa.
 - j) far eseguire a sue spese la campagna di prove distruttive e non sui fabbricati, la campagna geologica- geotecnica e quant'altro necessario all'espletamento dell'incarico de quo.
 - k) raccordarsi con il Datore di lavoro e con l'RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) incaricati al fine dell'integrale rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 mediante le necessarie azioni di cooperazione e coordinamento (aggiornamento DUVRI, verbali, riunioni, ecc.), in tutti i casi in cui l'esecuzione di saggi e prove si preveda possano comportare interferenze con i luoghi di lavoro e/o attività lavorative e/o appalti di lavoro o servizi nei fabbricati oggetto dell'incarico.



3. E' da precisare ulteriormente che il professionista incaricato si obbliga ad inserire negli elaborati, a modificare gli stessi, ad eseguire ulteriori ed integrative prove che dovessero essere richieste da enti od organismi tecnici a ciò preposti.

4. Si precisa altresì che è facoltà dell'INPDAP richiedere l'approvazione di tutti gli elaborati in qualsiasi fase ad Enti con competenza sismica regionale, a partecipare anche a mezzo dei propri tecnici a tutta la campagna di prove ed indagini distruttive e non , conseguentemente il professionista è obbligato, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto concordato, ad eseguire le eventuali indicazioni fornitegli .

5. Il professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, nonché ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

6. La consegna dei documenti e/o elaborati sia in formato cartaceo che in formato elettronico è una condizione imprescindibile per il pagamento dell'onorario relativo alla prestazione cui si riferiscono vedi art. 15.

7. Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale a favore del professionista incaricato, il progetto resta di proprietà piena ed assoluta dell'amministrazione committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Essa potrà altresì introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie e comunque nel rispetto dell'art. 11 della L.143/49 e s.m.i. senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta. L'amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 8 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. Il professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate.

2. Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, o da qualunque altro soggetto, anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del professionista.

3. Il professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento dell'Istituto



Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'Istituto rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi eccedenti il limite di cui all'art.4 o comunque pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'art. 4 abbia raggiunto il 10% dell'importo complessivo del compenso fissato al precedente art.3.

2. E' facoltà dell'Istituto rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3. La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno cinque giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

1. Il compenso sarà corrisposto:

- 20% dell'importo dell'incarico (IVA e CNPAIA inclusa), entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati di cui alla Fase A richiamata al punto 2.2.1 del precedente art. 2, previa verifica di completezza formale eseguita dal Responsabile del procedimento;
- 60% dell'importo dell'incarico (IVA e CNPAIA inclusa), entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati di cui alla fase D richiamata al punto 2.2 del precedente art. 2, previa verifica di completezza formale eseguita dal Responsabile del procedimento;
- 20% dell'importo dell'incarico (IVA e CNPAIA inclusa), entro 30 giorni dal rilascio del parere favorevole da parte degli Uffici preposti (benestare del Comitato tecnico istituito presso la Direzione Generale e/o di Enti sovra ordinati per competenza. Nel caso di progetto di interventi di adeguamento il pagamento potrà avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 del successivo art.13.

2. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno dieci giorni prima della relativa scadenza di pagamento. Il pagamento è subordinato alla presentazione della fattura, oltre che subordinata alla presentazione da parte del soggetto incaricato del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) rilasciato dalla competente autorità.

Art. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il soggetto partecipante si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ossequio a quanto previsto dal sopracitato art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore, pena la nullità assoluta del relativo contratto, inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Claudio Mirti



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Consulenza Professionale
Tecnico Edilizia
Coordinamento Piano
per la sicurezza sismica

Ove il soggetto aggiudicatario non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a tutto quanto sopra richiesto, o non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno stabilito, l'Amministrazione disporrà il soggetto stesso decaduto dall'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Art. 12 - CONFERIMENTI VERBALI

1. Il professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Istituto. E' inoltre obbligato a far presente allo stesso Istituto, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Inpdap, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Art. 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI

1. Il professionista dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici. Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile del Procedimento, entro sette giorni dal verificarsi degli eventi, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto dell'incarico di cui al presente atto.

2. Qualora l'amministrazione committente, per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per omissione o per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative, per cause imputabili al professionista incaricato, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell'importo della sanzione comminata, sempre fermo restando l'obbligo dell'amministrazione appaltante di fornire prova adeguata del fatto che detto ritardo, omissione od erronea e/o imparziale comunicazione dei dati sia additabile a ritardi, omissioni od errori del professionista incaricato.

Art. 14 - ASSICURAZIONE

1. Nel caso l'esito delle indagini ed elaborazioni numeriche conduca alla necessità di interventi (adeguamento, miglioramento o locali), ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207/2010, il professionista incaricato dovrà presentare una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati in conformità a quanto richiesto nei commi seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Claudio Mirti



3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 15% dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa, e, nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo di cui all'art. 252 comma 6 del D.Lgs 163/2006, la polizza sarà redatta secondo la scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, allegate al D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La stessa dovrà essere integrata con la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

4. La mancata presentazione della polizza da parte del professionista esonera l'amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

5. L'amministrazione committente può richiedere al professionista di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di

Art. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il professionista nella sua interezza.

2. E' sempre facoltà discrezionale dell'INPDAP non procedere all'affidamento, ovvero di procedere all'affidamento a terzi, degli eventuali ulteriori prosegui della verifica di vulnerabilità (quali verifiche di sicurezza di più approfondito livello tecnico e/o progettazione di interventi di adeguamento) senza che l'effettuazione degli studi e delle analisi già eseguite in forza del presente incarico fornisca titolo di preferenza, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Art. 17 - DATI PERSONALI

1. Ai sensi della legge n. 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti, è finalizzato all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla stessa legge 196/03 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati a statistici avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi della legge 196/03 e dalle ulteriori disposizioni integrative. La diffusione dei dati effettuata in forma anonima ai sensi dell'art. 23 della legge 196/03 e nei limiti dell'autorizzazione n. 2/98 del Garante. Il responsabile del trattamento è L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge 196/03.



Art.18 - IMPOSTE - Disposizioni finali

1. Sono a carico esclusivo del professionista incaricato tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto e quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso. A carico esclusivo del professionista restano altresì le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente e nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del contratto.
2. Sono a carico dell'amministrazione committente le somme da corrispondere al professionista incaricato per l'IVA ed il contributo integrativo ai sensi dell'art. 10 della Legge del 3.1.1981 n. 6 e s.m.i. .
3. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il professionista incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione committente solo dopo la stipulazione formale del contratto.
4. Saranno inoltre a carico del Professionista le spese derivanti dalla sottoscrizione del presente disciplinare nonché le imposte o tasse previste dalle previste disposizioni.

Art. 19 -DOMICILIO

1. Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
 - a) l'INPDAP nella persona del Dr....., nella qualità di e per le ragioni della carica ricoperta, presso In via n. ;
 - b) il professionista presso in via..... ;
....., lì

Il presente atto,composto anche da n. 3 allegati, dopo letto e confermato viene sottoscritto come appresso

Il Professionista incaricato

Il Dirigente regionale
